

## DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 6 del 2020

Il Dott Matteo Trumpy, in qualità di Amministratore Unico della Soc. REA

Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

### PREMESSO

- Che, il sig. Enrico Ferri, con nota prot. 30892019 del 21/11/2019 ha comunicato le sue dimissioni dal ruolo di RPCT che sono state accettate dall'Azienda;

### CONSIDERATO

- Che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo RPCT al fine di garantire il corretto assolvimento degli obblighi di anticorruzione e trasparenza;
- Che, ai fini della scelta del nuovo RPCT occorre tener presente la complessità della normativa, dettata originariamente per le sole pubbliche amministrazioni e poi estesa, a seguito di interventi amministrativi e normativi, anche alle società partecipate, entro i limiti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;
- Che, le indicazioni circa la nomina del RPCT sono contenute nell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, nel PNA -che ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis della legge 190/2012 costituisce atto di indirizzo- nonché nelle linee guida per le società partecipate di cui alla determinazione ANAC 1134/2017 che, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio n. 1735/2018), costituiscono un atto non regolamentare e non vincolante con la mera funzione di indirizzare e supportare le società partecipate nella applicazione della normativa di settore;

- Che, le indicazioni contenute nelle linee guida sono state recepite ed assorbite dal PNA, e pertanto alle stesse può essergli attribuito, al massimo, il valore giuridico di mero atto di indirizzo;

#### RILEVATO

- Che, l'art. 1 comma 7 della legge 190/2012 prevede espressamente che il RPCT venga individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, facendo subito letteralmente trasparire il carattere preferenziale della scelta;
- Che, l'intenzione del legislatore è quella di indirizzare la scelta del RPCT nei confronti dei dirigenti, cioè di soggetti dotati, in estrema sintesi, delle seguenti caratteristiche e qualità: hanno l'autorità di imporre ordini, in forza della propria posizione lavorativa; sono in possesso di determinate competenze tecniche e/o giuridiche; sono in possesso di adeguate capacità tecniche ed organizzative; sono destinatari di elevate responsabilità connesse anche al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ente di appartenenza;
- Che, difatti, non è un caso che la norma legislativa preveda che negli Enti locali il RPCT debba essere individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione, cioè in quel soggetto che possiede le caratteristiche e qualità sopra citate;
- Che, pertanto, sia una interpretazione letterale della disposizione normativa che tenga di conto del significato delle parole secondo la connessione di esse, sia una interpretazione che tenga di conto dell'intenzione del legislatore, fa chiaramente intendere che, la scelta del RPCT, debba tenere di conto delle caratteristiche e delle

- qualità sopra dette, le quali, sempre secondo il dettato legislativo, sono di norma riconducibili, nella Pubblica Amministrazione, alla figura della posizione dirigenziale;
- Che, sempre secondo il dettato normativo, la scelta del RPCT può ricadere, in via residuale e previa adeguata motivata determinazione, su un altro soggetto;
  - Che, l'atto di indirizzo di cui al PNA 2019 prevede che nelle pubbliche amministrazioni e nelle società controllate, il RPCT debba essere individuato in un profilo dirigenziale, disponendo però che, nel caso in cui non fossero presenti dirigenti oppure i dirigenti presenti fossero assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, la scelta debba ricadere su una figura non dirigenziale in grado di garantire le competenze adeguate;
  - Che, sul punto, l'atto di indirizzo suscita qualche perplessità, in quanto, imponendo di accertare previamente l'insussistenza, in capo al dirigente, di poteri gestionali nelle aree a rischio corruttivo, e di indicare i motivi che hanno indotto a scegliere la posizione dirigenziale, sembrerebbe invertire la regola preferenziale dettata dalla norma legislativa, che obbliga l'Ente a motivare la scelta con la quale viene individuato quale RPCT un soggetto diverso dal dirigente (e non viceversa);
  - Che, in ogni caso, se l'indicazione contenuta nel PNA può avere un senso laddove riferita alle pubbliche amministrazioni -ove è astrattamente configurabile l'ipotesi in cui un dirigente non sia assegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo ed ove sono individuabili altre figure diverse dai dirigenti dotate però di funzioni dirigenziali e/o di specifiche competenze e responsabilità che gli

consentirebbero di assumere il ruolo di RPCT (come ad esempio la posizione organizzativa - v.di PNA 2019)- altrettanto non può dirsi laddove la medesima indicazione sia riferita alle Società;

- Che, difatti, nelle società (controllate) come REA S.p.A., l'ipotesi che un dirigente non sia assegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruzione non è astrattamente configurabile, o comunque è altamente improbabile, in quanto la funzione dirigenziale viene individuata, di norma, proprio al fine di gestire le aree più cruciali, che coincidono sempre con quelle a maggior rischio corruzione;
- Che, sempre nelle società (controllate) come REA S.p.A., non è neppure astrattamente individuabile altro soggetto (equiparabile alla posizione organizzativa della PA) diverso dal dirigente dotato di funzioni dirigenziali e/o di specifiche competenze e responsabilità che gli consentirebbero di assumere il ruolo di RPCT;
- Che, in assenza di figure dirigenziali, pertanto, l'unico soggetto dotato di quei poteri di autonomia, nonché di quelle competenze e responsabilità di cui si è detto, e che devono caratterizzare il RPCT, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- Che, sul punto, l'atto di indirizzo dell'ANAC prevede che ciò sia possibile solo laddove l'amministratore sia privo di deleghe gestionali;
- Che, tale atto di indirizzo non tiene di conto che, a seguito della riforma Madia, nelle società controllate, l'organo amministrativo è di norma costituito da un amministratore unico (art. 11 comma 2 TUSP), che chiaramente è dotato di poteri gestionali;

- Che, pertanto, visto che di norma l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, non si può escludere che tale nomina ricada sul medesimo amministratore unico per il sol fatto che sia dotato di poteri gestionali. Diversamente, l'atto di indirizzo dell'ANAC, sarebbe riferibile esclusivamente a quelle ipotesi, che secondo il TUSP dovrebbero essere eccezionali e residuali, in cui l'organo amministrativo fosse costituito da un consiglio di amministrazione ed uno dei consiglieri fosse privo di deleghe gestionali. Ma tale circostanza, oltre a non essere precisata dall'ANAC, non si potrebbe ritenere perfettamente allineata con il citato TUSP;
- Che, non si può non tenere di conto che è la medesima ANAC ad evidenziare che *“La soluzione in merito alla individuazione del RPCT è a ogni modo rimessa all'autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta”*;
- Che, l'utilizzo dell'espressione “ad ogni modo”, oltre a far trasparire la natura non vincolante dell'atto di indirizzo contenuto nel PNA, fa chiaramente intendere che gli unici veri vincoli nella scelta del RPCT sono rappresentati, da un lato, nella autonomia organizzativa propria di ciascuna società, che ha la responsabilità di individuare un soggetto in grado di garantire il corretto assolvimento degli obblighi di anticorruzione e trasparenza. E dall'altro lato, nella adeguata motivazione, che, come sempre, deve supportare la scelta societaria;

- Che, pertanto, REA S.p.A. intende informare la propria decisione ai suddetti vincoli, valorizzando le caratteristiche e qualità che deve possedere il RPCT, nei termini sopra detti, e valutando attentamente il contesto storico-organizzativo attuale;

### CONSTATATO

- Che, REA S.p.A., nel 2019 è stata interessata da un processo di riorganizzazione, che ha visto la partecipazione attiva dell'Amministratore Unico che, come tale, ha senz'altro una adeguata conoscenza della nuova, ancora in itinere, organizzazione aziendale;
- Che, l'Amministratore Unico, ha sempre partecipato attivamente all'attuazione della normativa anticorruptiva, nei limiti previsti dalla legge, e quindi ha acquisito una sufficiente conoscenza della materia *de qua*;
- Che, REA S.p.A., si trova attualmente in una situazione particolare (ed eccezionale) in ragione delle vicende che la legano a RetiAmbiente S.p.A. nonché ai Comuni soci di detta società;
- Che, ad oggi, non è stato neppure confermato il distacco del Dott. Roger Bizzarri, inquadrato nel 2019 come dirigente della Società ASCIT p.A, che avrebbe, verosimilmente, potuto assumere, proprio in ragione del suo inquadramento, il ruolo di RPCT;
- Che, in tale contesto, l'unico soggetto in grado di assumere il ruolo di RPCT, e di garantire il tempestivo assolvimento degli obblighi anticorruptivi, è l'Amministratore Unico, in quanto dotato delle caratteristiche e qualità di cui si è detto, nonché delle



- idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- Che, a prescindere dalla natura di mero atto di indirizzo del PNA 2019, questa Società ritiene opportuno accompagnare tale nomina da alcuni presidi di legalità, da individuarsi nella costante reportistica dell'attività svolta dall'Amministratore Unico in qualità di RPCT agli organi di controllo della Società, secondo le modalità ed i termini che verranno individuati nel PTPCT;
  - Che, sempre per le medesime finalità, questa Società ritiene opportuno instaurare un dialogo con Retiambiente S.p.A., al fine di valutare la possibilità di attuare l'indirizzo fornito dall'ANAC, in base al quale *"nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, qualora sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex lege 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo, le società del gruppo di ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo"*.

Tanto premesso, considerato, rilevato e constatato

#### DECRETA

- Di nominare quale RPCT il Dott. Matteo Trumpy
- Di statuire che l'incarico è a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di prevedere un compenso al raggiungimento di determinati obiettivi;
- Di provvedere, con autonomo e distinto atto, alla formalizzazione dell'incarico, con la chiara indicazione dei poteri, doveri, responsabilità e durata;

- Di ordinare al servizio anticorruzione e trasparenza di comunicare l'atto formale dell'incarico all'ANAC, secondo la modulistica contenuta di legge;

L'Amministratore Unico

Dott. Matteo Trumpy

TRUMPY MATTI

